

Carboni. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere perchè, nell'applicazione dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 19 settembre 1915, il quale dispone che per la promozione dei sottotenenti medici al grado di tenente la permanenza nel grado sia ridotta a 18 mesi quando essi siano richiamati dal congedo, purchè sia corso un mese dal richiamo, abbiano prestato complessivamente dodici mesi di servizio, e siano stati in zona di guerra; il medesimo principio non sia applicato a quei sottotenenti medici i quali, dopo il servizio di leva, siano stati non già congedati, ma tratti in servizio per tempo superiore ad un mese, e complessivamente abbiano servito oltre i termini indicati nell'articolo 2, e siano stati non già congedati, ma tratti in servizio per tempo superiore ad un mese, e complessivamente abbiano servito oltre i termini indicati nell'articolo 2, e siano stati anche in zona di guerra ».

RISPOSTA. — « L'articolo 2 del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1084 (e non 19 settembre 1915, che non esiste) è stato esplicitamente abrogato dall'articolo 8 del successivo decreto luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1646, per il quale il limite di permanenza nel grado per i sottotenenti delle categorie in congedo di qualsiasi arma o corpo è stato ridotto a nove mesi, dei quali però quattro trascorsi presso comandi, corpi o servizi dell'esercito operante.

« Di conseguenza tutti i sottotenenti medici delle categorie in congedo i quali si siano trovati nelle condizioni volute dal citato articolo 8 del decreto luogotenenziale n. 1646 ed abbiano riportato il prescritto giudizio di idoneità sono stati promossi al grado superiore: e le promozioni sono state effettuate non solo per coloro che, essendo già sottotenenti medici prima della mobilitazione, son stati richiamati alle armi all'atto della mobilitazione stessa, ma anche per coloro che, conseguita la nomina dopo la mobilitazione, non sono più stati rilasciati in congedo.

« *Il ministro*
« MORRONE ».

Caroti. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere in seguito a quali ragioni permetta ad ufficiali e sottufficiali dell'esercito, impiegati presso i vari Ministeri, di frequentare le sedi dei loro uffici allo scopo di fare il cosiddetto « straordinario », percependo in tal modo uno stipendio oltre a

quello da essi prescelto a termini del decreto-legge ».

RISPOSTA. — « Il Ministero della guerra non ha emanato alcuna speciale disposizione che permetta ad ufficiali e sottufficiali richiamati alle armi quanto l'onorevole interrogante accenna come massima; anzi, gli impiegati della Amministrazione centrale della guerra che si trovino in servizio militare sono esclusi dal prestare opera presso gli uffici dell'Amministrazione stessa.

« Per quanto riguarda gli altri Ministeri, se ammettono che propri impiegati, richiamati in servizio militare, occupino in lavoristrordinari nei rispettivi uffici il tempo che, adempiuti i doveri militari, possano aver disponibile, qualora si tratti di ufficiali, o le ore di libera uscita che sono loro concesse, qualora siano sottufficiali, il Ministero della guerra non ha modo di ingerirsi e potrebbe intervenire solo nel caso che vi fossero violazioni della disciplina militare.

« *Il ministro*
« MORRONE ».

Casalini. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non intenda con precise e tassative disposizioni evitare gli inconvenienti di ordine materiale e morale che sono sorti dalla interpretazione restrittiva adottata da alcune Commissioni comunali, le quali hanno tolto ogni sussidio alle famiglie dei militari inviati in convalescenza anche quando detti militari non erano in grado di tornare alle loro occupazioni ordinarie ».

RISPOSTA. — « La concessione del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari richiamati inviati in licenza di convalescenza è regolata da norme chiare, precise, tassative e tutt'altro che restrittive.

« Il capoverso della lettera g, n. 6, della Istruzione sui soccorsi (atto 118 del 3 luglio 1907) autorizza la continuazione del soccorso giornaliero alle accennate famiglie fino al licenziamento della classe, a meno che il militare sia inabile al lavoro, nel qual caso il soccorso sarà continuato, al massimo, fino a 90 giorni dalla data dell'uscita dall'ospedale.

« Il numero 5 della circolare numero 766, del 13 settembre 1915, non solo ribadisce tale disposizione, ma vi dà un'interpretazione talmente ampia, che non si potrebbe chiedere di più, perchè non si limita ad